STATUTO

Art. 1
DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "ALL INCLUSIVE – ODV" organizzazione di volontariato (di seguito indicata con l'acronimo ODV) che assume la forma giuridica di organizzazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L'ODV ha sede legale in Villafranca di Verona.
L'ODV può istituire sedi periferiche sul territorio provinciale, regionale, nazionale ed estero.
L'ODV ha durata illimitata.
Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune, non comporta modifiche statutarie ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2
STATUTO

L'ODV è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera sull'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3
EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutte le persone aderenti all'ODV; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'ODV stessa.

Art.4
INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5
FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'ODV nasce dalla visione di abbracciare e valorizzare l'inclusione e le pari opportunità in tutte le loro meravigliose sfaccettature, anche esplorando e implementando modelli innovativi.
L'ODV esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo e divulgando la cultura dell'inclusione, abbattendo le barriere che ostacolano la piena partecipazione di tutte le persone alla vita sociale e culturale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono, come previste dall'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

Lett a) Interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
Lett d) educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Lett i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
Lett j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
Lett p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale o senza fissa dimora;
Lett q) alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
Lett r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale delle persone migranti;
Lett u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
Lett v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
Lett w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, diritti delle persone consumatrici e utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
Lett z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'ODV si propone di:

- promuovere l'inclusione in ogni ambito della società, assicurando che nessuno resti indietro.
- organizzare eventi, attività informative e divulgative, iniziative culturali ed educative, per sensibilizzare e coinvolgere la comunità nella costruzione di una società accogliente e inclusiva.
- Ricercare, sperimentare, applicare e condividere soluzioni creative e innovative che migliorino l'inclusione nei contesti sociali, economici e culturali.
- collaborare con altre organizzazioni, enti pubblici e privati, per rafforzare l'impatto delle iniziative e raggiungere obiettivi comuni.
- sensibilizzare l'opinione pubblica, incoraggiando la partecipazione attiva della comunità nei progetti di inclusione.
- favorire la cooperazione internazionale, condividendo esperienze e migliori pratiche per un mondo più inclusivo.

A tal fine l'ODV intende sensibilizzare e coinvolgere la comunità attraverso l'ideazione, la creazione, l'organizzazione e la promozione, senza alcuna finalità lucrativa, di:

- convegni, laboratori, spettacoli, testimonianze;
- eventi culturali;
- ricorrenze, incontri, eventi e campagne di sensibilizzazione per la collettività;
- percorsi formativi;
- manifestazioni artistiche, musicali e teatrali;
- tavoli di lavoro, workshop;
- attività di comunicazione anche editoriali;
- sperimentazione e implementazione di attività inclusive;
- qualsiasi altra attività coerente con le finalità dell'ODV.

L'ODV deve svolgere la sua attività attraverso l'operato determinante e prevalente delle persone aderenti. È consentito assumere personale dipendente e fare ricorso a prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'ODV oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Per l'attività di interesse generale prestata l'ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, eccezion fatta per le convenzioni stipulate con gli enti per le quali si procede come da accordo con l'ente stesso.

L'ODV può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, queste ultime in via accessoria e strumentale, necessarie al raggiungimento degli scopi sociali, ivi inclusa la stipula di contratti di sponsorizzazione.

L'ODV può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del d.lgs.117/2017.

Art.6
AMMISSIONE

Possono diventare parte dell'ODV tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarli.
L'ammissione all'ODV è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda della persona interessata. La deliberazione è comunicata alla persona interessata e annotata nel libro delle persone associate.
Il consiglio direttivo deve entro 90 giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla. Chi aspira all'adesione può, entro 5 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
L'ammissione a socia e a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art.7
DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Le persone associate all'ODV hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere elette negli stessi;
- essere informate sull'attività dell' ODV e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritte da almeno 3 (tre) mesi e purché in regola con il pagamento della quota associativa se prevista. Ciascuna persona associata ha diritto ad un voto;
- candidarsi per essere elette negli organi sociali purché iscritte da almeno 3 (tre) mesi e purché in regola con il pagamento della quota associativa se prevista
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del D.lgs.117/2017 e s.m.i.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e i regolamenti interni, il codice deontologico e gli atti e le deliberazioni del consiglio direttivo;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.8
PERDITA DELLA QUALIFICA DI PERSONA ASSOCIATA

La qualità di persona associata si perde per morte, recesso o esclusione e mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti.

La persona associata può recedere dall' ODV mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

La persona associata che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, ai regolamenti interni, al codice deontologico e gli atti le deliberazioni del Consiglio Direttivo può essere esclusa dall'ODV. L'esclusione è deliberata anche dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art.9
GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'ODV:

- Assemblea delle persone associate
- Consiglio Direttivo
- Presidenza
- Organo di controllo (ove obbligatorio)
- Organo di revisione (ove obbligatorio)

Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione degli organi di controllo e di revisione che potranno essere retribuite.
La carica della Presidenza del Consiglio Direttivo è incompatibile con ogni carica politica o partitica in corso di mandato.

Art.10
ASSEMBLEA E SUA CONVOCAZIONE

L'assemblea è composta dalle persone associate ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta da chi copre la carica di Presidenza dell'ODV o, in sua assenza, dalla Vicepresidenza, o, in mancanza, dalla persona componente del Consiglio più anziana di età presente.

È convocata almeno una volta all'anno dalla Presidenza dell'ODV o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione avviene mediante avviso affisso nella sede dell'ODV almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, oppure a mezzo e-mail o lettera, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro delle persone associate.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo delle persone associate o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario, o quando almeno la maggioranza delle persone componenti del Consiglio, esclusa la presidenza, lo richiedano.

Le persone associate possono farsi rappresentare in assemblea solo da altre persone associate, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascuna persona associate
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Eventuali mozioni di sfiducia devono essere presentate in forma scritta al consiglio, con la sottoscrizione da parte della maggioranza prevista per la convocazione dell'assemblea, per essere inserite nell'ordine del giorno.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dalla persona verbalizzante e conservato presso la sede dell'ODV, in libera visione a tutte le persone associate che possono trarne copia.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento dell'ODV e per l'eventuale trasformazione, fusione o scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.11
COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'ODV;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca le persone componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, la persona incaricata della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità delle persone componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva codici e regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'ODV preliminarmente proposti dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ODV;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.12
ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più una delle persone associate presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle persone associate presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza delle persone presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le persone componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Il verbale può essere consultato da tutte le persone associate che hanno diritto di trarne copia.

Se la persona associata lo richiedesse, con preavviso di 3gg può partecipare in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza), a condizione che:

- sia consentito alla Presidenza di accertare l'identità e la legittimazione delle persone intervenute, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito alla persona verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito alle persone intervenute di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art.13
ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'ODV con la presenza di almeno la metà più uno delle persone associate e il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti. L'Assemblea delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ delle persone associate (maggioranza inderogabile).Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione o scissione.

Art.14
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'ODV e cura collegialmente tutta l'attività associativa.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 13 persone elette, preferibilmente in numero dispari, dall'Assemblea, ivi compreso la Presidenza che ne fa parte di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017 agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e le persone componenti sono rieleggibili.

- Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare in questa prima riunione nomina tra i propri componenti la Presidenza, una o più Vicepresidenza e la Tesoreria.
- All'inizio di ogni adunanza, il Consiglio Direttivo nomina tra le persone componenti chi svolgerà le funzioni di segreteria per la redazione del verbale.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidenza o, in sua assenza, dalla Vicepresidenza, o, in mancanza, dalla persona componente del Consiglio più anziana di età presente.
- Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza delle persone componenti il Consiglio Direttivo, entro un mese deve essere convocata l'Assemblea che provvede alla sua intera rielezione.
- In caso di cessazione per qualsiasi motivo di una delle persone componenti del Consiglio Direttivo, subentra in sua vece la persona candidata non eletta che aveva ottenuto il maggior numero di voti nell'elezione del Consiglio Direttivo. Chi subentra dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasta in carica la persona sostituita.
- In caso di mancanza di persone candidate non elette, il Consiglio Direttivo potrà convocare, qualora lo ritenesse opportuno, quanto prima l'Assemblea delle persone associate per l'elezione di una o più persone componenti del Consiglio Direttivo da integrare. Chi viene eletto dura in carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasta in carica la persona sostituita.
- Dalla nomina a componente del Consiglio Direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
- In caso di assenza non giustificata di una persona consigliera, che non sia la Presidenza dell'ODV, per quattro adunanze consecutive del Consiglio Direttivo, questi può deliberarne la decadenza dalla carica.

Il Consiglio Direttivo può incaricare per il compimento di determinati atti o categorie di atti, afferenti l'attività dell'ODV, uno o più persone associate, con il loro consenso.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annuale di iscrizione all'ODV da corrispondere all'atto dell'adesione o della rinnovazione dell'iscrizione ed eventuali casi di esonero dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo, con comunicazione scritta anche in modalità telematica che giunga all'indirizzo delle persone componenti almeno cinque giorni prima dell'adunanza, è convocato dalla Presidenza ogni qualvolta questa lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza delle persone componenti il Consiglio Direttivo.

La rappresentanza legale dell'ODV spetta istituzionalmente alla Presidenza del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, ad altre persone designate dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. La Presidenza può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente quando la Presidenza o la maggioranza delle persone componenti il Consiglio ne chiedano la convocazione. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta delle persone componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza delle persone presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV. Ad esso competono in particolare:

a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di giugno, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
b) la fissazione delle quote associative;
c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'ODV;
d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'ODV;
e) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento delle persone collaboratrici e delle figure professionali di cui si avvale l'ODV;
f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
h) l'istituzione di commissioni e la nomina di persone rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
i) la facoltà di nominare, tra le persone associate o tra figure esterne all'ambito consiliare, persone delegate a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
j) le decisioni in materia di ammissione di nuove persone associate;
k) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Fatta eccezione per le persone componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Le persone componenti del Consiglio Direttivo devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dal mandato, e sono solidalmente responsabili verso l'ODV dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie di una o più persone componenti.

La responsabilità per gli atti o le omissioni delle persone componenti del Consiglio non si estende a chi, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto alla Presidenza dell'ODV.

Il potere di rappresentanza attribuito a chi compone il Consiglio è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terze parti se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che tali parti ne erano a conoscenza.

Art.15
LA PRESIDENZA

Chi ricopre la Presidenza rappresenta legalmente l'ODV e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

La Presidenza è eletta dal consiglio direttivo al suo interno. Nel caso di dimissioni della Presidenza, le persone componenti del Consiglio Direttivo procedono alla elezione della nuova Presidenza.

La Presidenza dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza delle persone presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, la Presidenza convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

La Presidenza convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Alla Presidenza dell'ODV spetta la rappresentanza dell'ODV stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

In casi eccezionali di necessità e urgenza la Presidenza può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve immediatamente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. In mancanza di ratifica, la Presidenza risponde personalmente verso i terzi delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'ODV.

La Vicepresidenza del Consiglio Direttivo sostituisce la Presidenza in ogni sua attribuzione, ad eccezione del compimento degli atti di cui al comma precedente, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento della Vicepresidenza nelle adunanze del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea costituisce per i terzi prova dell'impedimento della Presidenza.

In caso di cessazione da persona associata per qualsiasi motivo della Presidenza, la Vicepresidenza lo sostituisce "ad interim", fino alla prima assemblea utile per l'integrazione del Consiglio Direttivo, per l'ordinaria amministrazione.

Art.16
ORGANO DI CONTROLLO

È nominato nei casi previsti dall'art.30 del D.lgs.117/2017. È composto da una persona iscritta nel Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sui principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del d.lgs.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Chi compone l'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere a chi amministra notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.17
ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È composto da una persona iscritta nel Registro dei Revisori Legali.

Art.18
RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'ODV sono costituite da:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- attività di raccolta fondi
- proventi da manifestazioni e raccolte fondi occasionali
- rimborsi da convenzioni
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs.117/2017

Art.19
I BENI

I beni dell'ODV sono beni immobili, beni registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'ODV e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'ODV sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'ODV e può essere consultato dalle persone associate.

Art.20
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'ODV ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 del D.lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.21
BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'ODV è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
Il bilancio e la relativa relazione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e vengono approvati dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutte le persone associate aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ART. 22
BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'ODV redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art.23
CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'ODV e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.lgs.117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dalla Presidenza dell'ODV, in qualità di figura di rappresentanza legale.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura della Presidenza, presso la sede dell'ODV.

Art.24
PERSONALE RETRIBUITO

L'ODV può avvalersi di personale retribuito e di figure professionali autonome nei limiti previsti dall'art. 33 D.lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'ODV e tutte le persone retribuite sono disciplinati dalla legge.

Art.25
RESPONSABILITA' DELL'ODV

L'ODV risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art.26
ASSICURAZIONE DELL'ODV

L'ODV può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ODV stessa.



Art.27
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.lgs.117/2017.

ART.28
LIBRI SOCIALI

L'ODV ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro delle persone associate tenuto a cura del consiglio direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
d) registro delle persone volontarie

Tutte le persone associate, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ODV, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART.29
RESPONSABILITÀ DELLE OPERAZIONI

Per le operazioni compiute in nome e per conto dell'ODV, senza il consenso dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo o della Presidenza dell'ODV, sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.

ART.30
VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'ODV può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività, di persone volontarie.
La persona volontaria svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di persona volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
Alla persona associata volontaria possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata preventivamente autorizzata da una persona componente del consiglio direttivo, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione di volontariato. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
L'associazione, per esigenze legate a prestazioni professionali specifiche non reperibili tra le persone volontarie o necessarie per la complessità dello svolgimento delle attività, potrà avvalersi di collaborazioni specializzate, regolate da normali contratti di servizio o fatturazione, nel rispetto dei limiti previsti per le attività diverse e garantendo la congruità dei corrispettivi ai valori di mercato.
Le persone associate volontarie che prestano attività di volontariato sono assicurate per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D. Lgs 117/2017.

ART.31
DISPOSIZIONI ULTERIORI SU ORGANI E CARICHE SOCIALI

Gli organi e le cariche sociali in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, cesseranno alla loro naturale scadenza secondo quanto stabilito dal presente Statuto. Per il loro funzionamento si osservano, comunque, le disposizioni del presente Statuto.



Art.32
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.33
NORMA TRANSITORIA

Eventuali procedimenti in corso che riguardano la perdita di qualifica di persona associata, proseguiranno con riferimento alle norme dello statuto in vigore al momento dell'avvio del procedimento medesimo.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

